

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TEDESCHI, SCHIETROMA, IANNELLI e BUZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1970

Modifica alle norme per la elezione dei consigli direttivi delle casse mutue dei coltivatori diretti, istituite con legge 22 novembre 1954, n. 1136

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame ha per oggetto la modifica della legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante norme per l'elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue comunali e provinciali e delle Federazioni nazionali casse mutue per i coltivatori diretti.

Non appare dubbio, infatti, che a sedici anni di distanza dalla legge istitutiva sono venute a maturazione tutta una serie di condizioni diverse che appare doveroso recepire in una nuova regolamentazione.

L'esperienza fatta durante il tempo trascorso consente al legislatore di intervenire, a ragion veduta, avendo soprattutto di mira il soddisfacimento dell'ansia partecipazionistica alla vita delle mutue diffusasi tra le masse contadine di cui anche la legge istitutiva è certamente stata benefica apportatrice.

Mentre non può essere nemmeno disattesa la maggiore differenziazione di opinioni che, sempre a livello del mondo contadino, desidera trovare espressione nel momento di eleggere gli amministratori delle Mutue.

Il disegno di legge in esame, pertanto, si ispira fundamentalmente al criterio di rendere più democratica la rappresentanza in seno ai consigli delle Casse mutue ed intende garantire altresì una maggiore e più attiva partecipazione degli interessati alla vita ed al funzionamento di tali importanti organismi elettivi, i quali sono chiamati ad assicurare la più valida e completa assistenza ai coltivatori diretti e alle loro famiglie.

Se l'elemento caratterizzante del presente disegno di legge è rappresentato dall'introduzione di un diverso sistema di attribuzione

zione e ripartizione dei seggi a livello di mutue comunali, per la nomina della cui amministrazione si riserva il sistema proporzionale alle sole liste che avranno conseguito la minoranza dei voti, non si è nemmeno dimenticato di garantire la stabilità di indirizzo amministrativo, come condizione di particolare importanza per la salvaguardia di organismi di delicata gestione quali le mutue contadine, con l'assegnazione della percentuale dei due terzi dei seggi alla lista che avrà invece conseguito la maggioranza dei voti.

Giova ancora sottolineare quella parte dell'articolo 1 del presente disegno di legge con cui si è inteso riconoscere il diritto di voto al titolare dell'azienda o, in sua vece, al componente del nucleo familiare che abbia i requisiti indicati, espressamente delegato dal capofamiglia. Particolare menzione

merita anche il principio della limitazione del voto per delega per evitare il ripetersi di un metodo di espressione del voto per interposta persona che ha fondalmente snaturato lo spirito democratico derivante dalla nomina elettiva.

Nell'articolo 4 si è posto l'accento sulla nomina del presidente del seggio da parte del magistrato territorialmente competente per offrire garanzia di massima imparzialità di comportamento.

Avuto riguardo alle finalità perseguite dal presente disegno di legge per il cui tramite si intende sanare alcuni dei problemi sorti per effetto delle deficienze e delle lacune che si sono riscontrate in questi anni durante le elezioni delle mutue contadine, si confida di poter contare sul favorevole apprezzamento degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I coltivatori titolari di aziende iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni, all'elezione del consiglio direttivo della Cassa mutua comunale.

Hanno diritto al voto esclusivamente i titolari di azienda o un componente della famiglia, espressamente delegato, che sia assistibile e che abbia superato il ventunesimo anno di età.

Il voto è segreto e diretto.

Art. 2.

Ogni lista, per le elezioni dei consigli direttivi delle Casse mutue comunali, è composta da un massimo di quindici candidati a consigliere, da tre candidati a sindaco effettivo e da tre candidati a sindaco supplente.

Le Casse mutue comunali sono dirette da un consiglio direttivo di quindici consiglieri e da un collegio sindacale di tre membri effettivi e tre supplenti. Il collegio sindacale assolve a funzioni di controllo della gestione della Cassa mutua comunale. Un terzo dei seggi a consigliere della Cassa mutua comunale va assegnato alle liste di minoranza in proporzione ai voti rispettivamente ottenuti.

Un sindaco effettivo ed un supplente della Cassa mutua comunale vanno assegnati alla lista di minoranza che abbia riportato più voti delle altre.

Art. 3.

La presentazione delle liste dovrà essere fatta alla Segreteria del Comune entro le ore dodici del decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Art. 4.

Alle ore 18 del giorno antecedente la votazione si costituisce il seggio elettorale. Il seggio elettorale è composto dal presidente, dal vice presidente e da tre scrutatori.

Il presidente del seggio è nominato dal pretore competente.

Il vice presidente è nominato dal presidente del seggio all'atto della sua costituzione.

Il segretario viene nominato, all'atto della costituzione del seggio, scegliendo il più giovane tra i componenti dello stesso. Gli scrutatori sono nominati dal segretario del Comune in base alle segnalazioni dei delegati di lista.

Art. 5.

Gli elettori sono ammessi alla votazione secondo l'ordine di presentazione.

La votazione deve avvenire dalle ore 7 alle ore 20 di un solo giorno senza alcuna interruzione.

Art. 6.

Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura della votazione e non potrà essere sospeso per alcun motivo. Allo scrutinio hanno diritto di presenziare, oltre ai componenti dei seggi:

- a) gli elettori iscritti al seggio;
- b) i candidati a consiglieri;
- c) i candidati del collegio sindacale.

Art. 7.

L'elenco degli elettori, compilato su apposito modello, firmato dal presidente della Cassa mutua provinciale e munito del visto del direttore dell'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati, sarà trasmesso, in duplice copia, alla Segreteria del Comune ed al presidente della Cassa mutua comunale interessata due mesi prima della data fissata per le elezioni.

Nei comuni in cui i seggi elettorali sono più di uno, gli elenchi predetti vanno compilati separatamente per seggio elettorale.

Art. 8.

La Segreteria del Comune, almeno otto giorni prima di quello fissato per le elezioni, provvede a far pervenire agli aventi diritto al voto (titolari d'azienda) l'avviso di convocazione per il tramite dei messi comunali sotto forma di raccomandata a mano; oppure a mezzo del servizio postale per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9.

In ciascuna dichiarazione di presentazione di lista di candidati, deve essere indicato, tra i presentatori, il delegato a rappresentare la lista. Il delegato ha la facoltà di designare per ogni seggio elettorale, un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente.

Rappresentanti di lista possono essere solo gli aventi diritto al voto.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta alla Segreteria del Comune quarantotto ore prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Art. 10.

Le liste dei candidati vanno contraddistinte con il numero d'ordine da far risultare nella ricevuta della dichiarazione di presentazione della lista e degli atti allegati.

L'assegnazione del posto sulla scheda di categoria sarà attribuito mediante sorteggio.

La Segreteria del Comune verifica, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata la lista dei candidati, la regolarità degli atti. Qualora riscontri irregolarità, ne informa, entro lo stesso giorno, il delegato di lista e lo invita per iscritto a provvedere alla regolarizzazione entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione della irregolarità stessa.

Art. 11.

La Segreteria del Comune, entro il sesto giorno antecedente la data delle elezioni, provvede alla compilazione definitiva delle liste da affiggere all'albo del Comune e della sede della Cassa mutua comunale.

Detto elenco, inoltre, deve essere affisso il giorno delle elezioni nei locali dei seggi elettorali.

Art. 12.

La Segreteria del comune deve mettere a disposizione idonei locali per le operazioni di voto. In ogni caso, le operazioni di voto non possono avvenire nè nei locali della Cassa mutua comunale, nè in locali adibiti a sede di organizzazioni sindacali.

Art. 13.

La Cassa mutua provinciale è retta da un consiglio direttivo costituito da quindici rappresentanti dei coltivatori diretti, eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

L'elezione del consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale viene effettuata con il sistema proporzionale.

Risulteranno eletti i quindici candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio, nei casi di decadenza o di dimissioni, dai primi non eletti.

Ogni lista non può contenere un numero di candidati superiore ai consiglieri da eleggere.

Ogni eletto potrà votare per un massimo di dieci candidati.

A parità di voti fra due o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età.

Art. 14.

Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e tre supplenti.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Per le altre modalità si fa riferimento al precedente articolo.

Art. 15.

L'assemblea nazionale dei consiglieri delle Casse mutue provinciali si riunisce una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio centrale. Il consiglio centrale è composto di ventuno membri effettivi e sei supplenti.

Il collegio sindacale centrale è composto di sei membri effettivi e tre supplenti.

Il consiglio centrale e il collegio sindacale centrale vengono eletti dall'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali, con le stesse norme e modalità previste per l'elezione dei consigli provinciali.

Art. 16.

Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.